

Accordo federativo ai sensi dell'art. 3, l. 240/2010
(bozza finale)

TRA

L'Università degli studi di Trento (di seguito Università di Trento) cod. fiscale 00340520220 con sede legale in Trento, Via Calepina n. 14, rappresentata dal Rettore Pro tempore Prof. Paolo Collini, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato accademico di data;

E

L'Università degli studi di Verona (di seguito Università di Verona), cod. fiscale 93009870234, con sede legale a Verona, Via dell'Artigliere n. 8, rappresentata dal Rettore Pro tempore Prof. Pier Francesco Nocini, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazioni del ...

Di seguito denominate anche "le Parti"

PREMESSO CHE

- le Parti hanno approvato nel mese di gennaio 2020, contestualmente alla definizione dell'ordinamento didattico del corso di studio, la *Convenzione per l'istituzione e l'attivazione del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41)*";
- le Parti hanno sottoscritto congiuntamente con la Provincia autonoma di Trento il *Protocollo d'intesa tra la Provincia autonoma di Trento, l'Università degli Studi di Verona e l'Università degli Studi di Trento, per l'attivazione e la realizzazione di corsi universitari in ambito sanitario in provincia di Trento*;
- le Parti hanno realizzato una stretta cooperazione in più ambiti relativi alle proprie finalità istituzionali, che hanno portato:
 - o all'attivazione del corso di laurea interateneo in *Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (classe L/SNT4)*, unitamente alla collaborazione nell'attività didattica degli altri corsi di laurea delle professioni sanitarie erogati dall'Università di Verona;
 - o all'attivazione del corso di laurea magistrale interateneo in *Scienze dello sport e della prestazione fisica (LM-68)*;
 - o all'attivazione del corso di laurea magistrale interateneo, in *Scienze Storiche (LM-89)* nonché del corso di laurea magistrale interateneo in *Arte (LM-89)*;
 - o all'attivazione del corso di Dottorato interateneo, in *Matematica*;
- entrambi gli atenei dispongono di specifiche competenze e capacità nell'area medico-sanitaria, in quanto:
 - o presso l'Università di Verona è attiva la Scuola di Medicina e Chirurgia quale struttura di raccordo fra il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-infantili, il Dipartimento di Medicina, il Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica e il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento;
 - o presso l'Università di Trento è presente il Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO e il Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMEC, presso il quale è attivo anche il Centro di Riabilitazione Neurocognitiva (CeRiN);
- la Provincia autonoma di Trento con delibera del 21 febbraio 2020:

- ha espresso parere positivo all'istituzione e attivazione della laurea magistrale a ciclo unico, interateneo, in Medicina e Chirurgia (LM-41), impegnandosi a pianificare gli interventi e le risorse necessarie, nell'ambito dell'Atto di indirizzo per l'università e la ricerca di cui all'art. 2 della LP 29/1993;
- ha rinviato a un successivo provvedimento l'approvazione del *“protocollo d'intesa per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università” tra Provincia e Università degli studi di Trento, da redigere ai sensi del decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517 e del DPCM del 24 maggio 2001 e da definire in stretto raccordo con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, che individuerà le modalità di integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, le modalità per il coinvolgimento dell'Ateneo nella programmazione sanitaria provinciale, le modalità per la verifica dei bisogni del territorio al fine di orientare i futuri sviluppi del progetto, nonché gli altri aspetti previsti dal DPCM del 24 maggio 2001 prevedendo la possibilità che le strutture assistenziali complesse essenziali alle esigenze di didattica e di ricerca del corso di studio in medicina e chirurgia possano essere individuate nelle aree e unità operative dell'intero organigramma dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e nelle strutture sanitarie private accreditate con il SSN della Provincia di Trento”*;
- l'ANVUR, nell'ambito delle procedure di accreditamento iniziale di nuovi corsi di studio ha precisato che *“Per gli atenei che nell'a.a. 2019/20 non presentano corsi di studio di ambito medico-sanitario, si richiede l'impegno all'attivazione di un Dipartimento di area medico sanitaria entro il terzo anno dall'attivazione del corso di studi a cui far afferire i docenti delle aree disciplinari previste negli ordinamenti dei corsi di studio allo stesso afferenti”*;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1. Le Parti convengono di stipulare un accordo federativo ai sensi dell'art. 3, l. 240/2010, al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale e di dare compiuta realizzazione a iniziative didattiche e di ricerca di comune interesse nell'area delle scienze della vita e della salute, con particolare riguardo all'istituzione, organizzazione e gestione di Corsi di studio in tale ambito. Con il presente accordo le Parti intendono fornire una cornice istituzionale alla *“Convenzione per l'istituzione e l'attivazione del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41)”* richiamata nelle premesse, nel quadro di una più ampia collaborazione in iniziative didattiche e di ricerca nell'ambito delle scienze della vita e della salute.

2. A tali fini, in pendenza della procedura di accreditamento del Corso di studio inter-ateneo in Medicina e Chirurgia, per la quale le Parti hanno presentato domanda in data 22 gennaio 2020, il presente accordo intende regolare forme e modalità di collaborazione tra le Parti nella istituenda Scuola di Medicina con sede amministrativa presso l'Università di Trento.

Art. 2 - Obblighi delle Parti

1. Le Parti si obbligano a:
 - cooperare nella progettazione, organizzazione e gestione di progetti didattici e di ricerca di comune interesse nelle aree del presente accordo;
 - condividere, ove utile per la realizzazione di tali progetti, risorse, attrezzature e materiali, di volta in volta individuati;
 - cooperare nel coordinamento dei processi deliberativi, amministrativi e gestionali di rispettiva competenza quando tale coordinamento possa concorrere alla migliore realizzazione delle

iniziative oggetto del presente accordo nel rispetto dei meccanismi di assicurazione della qualità di ciascun Ateneo.

Art. 3 - Scuola di Medicina inter-ateneo

1. Subordinatamente all'esito positivo della procedura di accreditamento del Corso di studio inter-ateneo in Medicina e Chirurgia, di cui all'art. 1.2, le Parti convengono che presso l'Università di Trento sarà istituita una Scuola di Medicina inter-ateneo ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c, l. 240/2010 (di seguito denominata Scuola).

2. La Scuola sarà istituita al fine di realizzare la piena integrazione delle attività assistenziali, formative e di ricerca svolte dalle Università federate nell'ambito di corsi di studio inter-ateneo nell'area delle scienze della vita e della salute in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e Provinciale. Ad essa parteciperanno le strutture accademiche con funzioni dipartimentali afferenti, in ciascun Ateneo, alla macro area 'vita e salute', nonché, previa individuazione di specifiche rappresentanze, le strutture accademiche di area tecnologica e di area umanistica in linea con il carattere inter-disciplinare del progetto istitutivo del Corso di studio in Medicina e Chirurgia.

3. La Scuola si doterà di un organo di governo denominato Consiglio della Scuola, composto da:

- il Presidente della Scuola;
- i Direttori dei seguenti Dipartimenti dell'Università di Verona: Medicina; Neuroscienze, Biomedicina e Scienze del Movimento; Sanità Pubblica; Scienze Chirurgiche e Pediatriche; nonché uno dei Direttori dei Dipartimenti di area scientifico-tecnologica e uno dei Direttori dei Dipartimenti di area socio-umanistica dell'Università di Verona, designati dal Rettore sentiti i Dipartimenti interessati;
- i Direttori dei seguenti Dipartimenti (art. 24, Statuto dell'Università di Trento) o Centri (art. 26, Statuto dell'Università di Trento) dell'Università di Trento: Struttura accademica con funzione dipartimentale di cui all'art. 4; Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata (CIBIO); Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive (DipSCo); Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (CIMeC), nonché due dei Direttori dei Dipartimenti di area scientifico-tecnologica e uno dei Direttori dei Dipartimenti di area socio-umanistica dell'Università di Trento, designati dal Rettore sentiti i Dipartimenti interessati;
- il Rettore dell'Università di Trento o suo delegato, membro dell'Ateneo, e il Rettore dell'Università di Verona o suo **delegato**, membro dell'Ateneo;
- il o i Coordinatori del/i Corso/i di studio (o Presidenti dei Collegi didattici) incardinati presso la Scuola;
- i tre rappresentanti degli studenti membri del Consiglio della Struttura, di cui all'art. 4.

Il Presidente della Scuola e i Direttori designati restano in carica tre anni e la loro carica può essere rinnovata per un solo triennio.

4. Al Consiglio della Scuola spetteranno funzioni di programmazione, coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche inerente ai Corsi di studio incardinati sulla Scuola, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni, nonché di indirizzo delle relazioni tra l'Università di Trento e l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari al fine di conseguire la migliore integrazione tra l'organizzazione e lo svolgimento delle attività assistenziali con le esigenze didattiche e scientifiche dell'Università. Al Consiglio della Scuola sarà altresì riconosciuto la funzione di esprimere un parere sulla programmazione in materia di reclutamento da parte della Struttura di cui all'art. 4 al fine di valutarne la coerenza e l'integrazione con la programmazione aziendale.

5. Nelle more dell'istituzione della Scuola, l'organo di cui al comma 3 è costituito per effetto della stipulazione del presente accordo e opera come Comitato di coordinamento e attuazione dell'accordo federativo assolvendo le funzioni decisionali proprie della Scuola.

6. Il Presidente della Scuola è designato, previa intesa tra i due Rettori, dal Senato accademico dell'Università di Trento tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti alla Struttura di cui all'art.

4. Nelle more dell'istituzione della Struttura di cui all'art. 4 e in ogni caso per il primo triennio dall'attivazione del Corso di studio in Medicina e Chirurgia, il Presidente della Scuola sarà individuato tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti alle strutture dipartimentali di area medico-sanitaria delle Parti.

Art. 4 – Struttura con funzione dipartimentale di area medico-sanitaria

1. Entro il primo triennio dall'attivazione del Corso di studio in Medicina e Chirurgia sarà istituita presso l'Università di Trento una struttura accademica con funzione dipartimentale di area medico-sanitaria (di seguito denominata Struttura).

2. A tale Struttura, da istituirsi nelle forme consentite dalle vigenti norme legislative e statutarie delle Parti, in quanto compatibili, afferiranno:

a) professori e ricercatori in servizio presso l'Università degli Studi di Trento, con le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo;

b) professori e ricercatori in regime di doppia appartenenza ai sensi dell'art. 6, comma 11, l. 240/2010 e dell'art. 6, comma 3 del D.lgs. 142/2011; previo accordo tra i due Atenei, saranno identificati i professori e ricercatori già inquadrati presso l'Università di Verona che afferiranno alla Struttura, garantendone così il corretto funzionamento; gli oneri stipendiali relativi alle quote di impegno presso la Struttura saranno sostenuti dall'Ateneo di Trento;

c) professori e ricercatori assunti in regime di doppia appartenenza ai sensi dell'art. 6 comma 11, l. 240/2010 e dell'art. 6 comma 3 del D. lgs. 142/2011, identificati, previo accordo tra i Rettori delle Università di Trento e Verona e con il parere favorevole dei 2/3 dei componenti del Consiglio della Scuola tra professori e ricercatori già inquadrati presso altre Università che afferiranno alla Struttura contribuendo alle attività di didattica, ricerca e assistenza;

d) professori e ricercatori assunti nell'ambito del piano di reclutamento inerente all'avvio del Corso di studio in Medicina e Chirurgia e atto a garantire la numerosità e composizione disciplinare idonea all'istituzione della struttura dipartimentale di area medico-sanitaria ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 – Collegio didattico del Corso di studi in Medicina e Chirurgia (LM41)

Per l'organizzazione dell'attività didattica del Corso di studio in Medicina e Chirurgia (LM41) sarà istituito un Collegio dei docenti del Corso di studio, composto da tutti i docenti del Corso. Le riunioni del Collegio saranno presiedute dal Coordinatore del Corso di studio, designato dal Consiglio della Scuola di Medicina, su proposta dei Rettori.

Art. 6 - Comitato di consultazione delle Parti Interessate

1. Le Parti convengono di istituire un Comitato di consultazione delle Parti Interessate al fine di condurre una costante verifica circa la effettiva rispondenza dell'offerta formativa della Scuola di medicina all'evoluzione delle conoscenze, competenze e professionalità connesse alla formazione medico-sanitaria.

Art. 7 - Comitato di esperti indipendenti (*Advisory Board*)

1. Le Parti convengono sulla possibilità di istituire un Comitato di esperti indipendenti, composto da studiosi di chiara fama nell'ambito delle scienze della vita e della salute, al fine di acquisire pareri su profili inerenti alla progettazione di nuove iniziative o alle prospettive

di sviluppo delle iniziative esistenti nel quadro dei principali orientamenti emergenti in ambito nazionale e internazionale.

Art. 8 – Durata

1. Il presente accordo è stipulato per la durata di sei anni e potrà essere rinnovato mediante comunicazione scritta tra le parti, previa verifica delle Parti riguardo agli impegni in essa previsti.
2. È fatta salva la disdetta di una delle Parti da formularsi all'altra Parte con lettera raccomandata AR entro il 31 ottobre di ciascun anno.
3. In caso di scioglimento, anche anticipato, del presente accordo, le Parti concordano le modalità di prosecuzione e assolvimento dei compiti inerenti alla gestione del/i Corso/i di studio attivi nel rispetto delle Convenzioni in essere tra le Parti.

Art. 9 - Modifiche

1. Il presente accordo potrà essere modificato d'intesa tra le Parti mediante apposito atto scritto.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si fa rinvio alla normativa vigente in materia, agli Statuti e ai Regolamenti dei due Atenei contraenti, nonché ad accordi specifici.

Art. 10 – Trattamento e protezione dei dati

1. I dati personali di dipendenti e collaboratori, scambiati o raccolti per la stipula della presente Convenzione ed in esecuzione della stessa, saranno trattati dalle Parti nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, secondo i principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza, esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative disciplinate negli articoli precedenti.
2. Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, a qualunque titolo, delle Parti, la cui mansione lo preveda espressamente, come tali istruiti in tal senso ex art. 29 del Regolamento.

Art. 11 – Foro competente e registrazione

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.
2. Qualora non fosse possibile la definizione in via amichevole si farà ricorso al Tribunale di Trento.
3. Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, primo comma, D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.
4. Le spese relative all'imposta di bollo sono a carico dell'Università di Trento.

Art. 12 – Norme transitorie

1. Entro sei mesi dallo scadere del primo triennio dall'attivazione del Corso di studio in Medicina e Chirurgia, il Consiglio della Scuola elabora una relazione relativa all'efficacia dell'assetto organizzativo della Scuola e al funzionamento della stessa nella fase di avvio. La relazione potrà contenere proposte di revisione del presente accordo anche in funzione dell'eventuale attivazione delle scuole di specialità. La relazione, accompagnata da un parere

della Struttura di cui all'art. 4, sarà presentata ai due Rettori per l'avvio delle conseguenti procedure deliberative.

Università degli Studi di Trento
Il Rettore
Prof. Paolo Collini

(firmato digitalmente)

Università degli Studi di Verona
Il Rettore
Prof. Pier Francesco Nocini

(firmato digitalmente)